

## COMUNICATO N. 61 DEL 15/09/2010

### COMUNICATO ALLE SOCIETA' ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

**Oggetto: procedimento di verifica dei requisiti ex art. 40, comma 9-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

Come deliberato nell'adunanza del 14 e 15 aprile 2010 il Consiglio ha ritenuto necessario l'intervento dell'Autorità in relazione ai contenuti del potere/dovere attribuito alle Società Organismi di Attestazione dall'art. 40, comma 9-ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice") e alle regole del procedimento all'esito del quale viene adottato il provvedimento di dichiarazione dell'attestazione di qualificazione a seguito dell'accertamento dell'insussistenza e/o della perdita del possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.

L'esperienza applicativa della disposizione suddetta ha infatti dimostrato che l'assenza di indicazioni specifiche in ordine a tali aspetti ha costituito la causa di un'attuazione del dettato normativo sicuramente non soddisfacente, tanto che attualmente i controlli in esame non vengono effettuati sistematicamente ed omogeneamente.

Del resto, non vi è dubbio sul fatto che tra i poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'Autorità nell'ambito del sistema di qualificazione vi sia anche quello regolatorio dal momento che, proprio come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa formatasi già dal 2004 con riferimento alla Legge n. 109/1994 e al successivo D.P.R. 34/2000 (cfr. Consiglio di Stato n. 991/2004, n. 993/2004 e n. 2124/2004), la funzione di garanzia dell'efficienza e del corretto funzionamento del sistema stesso che l'Autorità deve svolgere le consente di esercitare anche tale potere. Tale assunto è confermato in via indiretta anche dal D.M. 272/2007.

Pertanto questa Autorità ritiene che:

- le SOA, durante il periodo di validità dell'attestazione di qualificazione, siano tenute a verificare ogni 6 (sei) mesi il casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute perdite da parte delle imprese attestate dei requisiti necessari ai fini della qualificazione e, qualora la verifica abbia esito negativo (nel senso di perdita dei requisiti), ad avviare il procedimento che conduce alla dichiarazione di decadenza dell'attestazione di qualificazione di seguito disciplinato; al fine di rendere meno gravosi i controlli indicati, l'Autorità provvederà a comunicare alle SOA, oltre che all'impresa interessata, prima di procedervi, ogni annotazione sul casellario informatico;
- oltre all'ipotesi che precede, le SOA sono tenute ad avviare il procedimento suddetto anche ogni volta siano venute a conoscenza che l'attestazione di qualificazione è stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti oppure qualora ricevano specifica segnalazione da parte dell'Autorità;
- l'iniziativa dell'Autorità consegue ai controlli che la stessa effettua nell'ambito della propria attività oppure può essere attivata da "motivata e documentata" istanza di altra impresa, di una SOA, di una stazione appaltante o comunque di chiunque vi abbia interesse; in tale secondo caso l'Autorità effettuerà una verifica preliminare in merito alla "fondatezza" dell'istanza, eventualmente svolgendo una propria istruttoria e/o sentendo l'impresa da sottoporre a controllo, e deciderà entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta se dare seguito all'istanza;
- il controllo che le SOA sono tenute a svolgere ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, del Codice, è finalizzato ad accertare la ricorrenza dei requisiti sia in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione che nel corso della validità della stessa, senza alcuna valutazione in ordine all'imputabilità.

Per quanto riguarda più specificamente il procedimento l'Autorità ritiene che:

- le SOA sono tenute comunicare l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nonché del relativo esito previsto dall'art. 40, comma 9-ter, del Codice, oltre che all'Autorità, anche alle imprese interessate dalla verifica e, se presenti, a controinteressati;
- il procedimento di accertamento dei requisiti deve concludersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio; detto termine potrà essere sospeso per un periodo non superiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Trascorso il periodo di sospensione e comunque un periodo complessivo non superiore a 60 (sessanta) il procedimento dovrà necessariamente concludersi con un provvedimento motivato della SOA con il quale viene confermata la validità dell'attestazione di qualificazione già rilasciata oppure, avendo accertato l'insussistenza *ab origine* o il venir meno dei requisiti, ne viene dichiarata la decadenza; nell'ambito della fase istruttoria le SOA possono chiedere che le imprese facciano pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta eventuali integrazioni della documentazione in loro possesso; allo stesso modo, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le imprese interessate possono far pervenire alla SOA procedente deduzioni e/o memorie in merito all'oggetto della verifica;
- la decisione in ordine alla dichiarazione di decadenza dell'attestazione può essere rimessa all'Autorità solo nel caso in cui l'impresa interessata, con motivata e documentata istanza, lamenti una condotta della SOA lesiva dei principi indicati dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 34/2000, oppure nell'ipotesi in cui dalle deduzioni dell'impresa emergano ad iniziativa - sempre motivata e documentata - della SOA, questioni in cui l'Autorità non si è mai pronunciata o che comunque non siano già oggetto di precedenti giurisprudenziali;
- nel caso di provvedimento di decadenza dall'attestazione per false dichiarazioni, la SOA è tenuta a segnalare il falso alla competente Procura della Repubblica e ad inviare all'Autorità una relazione volta a spiegare la valutazione (positiva) in sede di rilascio dell'attestazione del documento poi accertato come falso, onde consentire all'Autorità medesima di verificare se vi sia stata mancata attuazione degli obblighi imposti agli Organismi di attestazione con il comunicato n. 53 del 21.05.2008 (obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio dell'attestazione);
- tutti i termini sopra indicati possono essere dimezzati quando l'istanza di avvio del procedimento viene dall'Autorità ed è supportata da un'istruttoria già svolta e/o da documentazione non equivocabile oppure quando dai documenti già in possesso della SOA emerga un'evidente falsità e/o non corrispondenza tra risultanze documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica;
- nel caso in cui l'Autorità abbia già accertato inequivocabilmente l'insussistenza dei requisiti o dagli atti risulti un'evidente falsità e/o non corrispondenza tra quanto risulta dalla documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica, le SOA sono tenute a dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione e senza svolgere alcuna attività istruttoria;
- il provvedimento adottato dalla SOA all'esito del procedimento in esame è sempre - con unica eccezione nelle ipotesi sopra indicate di mancato svolgimento dell'istruttoria da parte delle SOA - suscettibile di reclamo all'Autorità da parte dell'impresa interessata entro 30 giorni dall'effettiva conoscenza dello stesso;
- l'Autorità può sospendere l'attestazione di qualificazione sottoposta a verifica sia prima dell'inizio del procedimento (appena vi sia stata conoscenza dell'insussistenza e/o della perdita di un requisito oppure nel caso di ritardo nell'avvio della procedura) che nel corso dello svolgimento del procedimento stesso; analogamente a quanto previsto dalla determinazione n. 6 del 2004 per l'ipotesi in cui l'impresa sottoponga a verifica la propria attestazione successivamente alla scadenza del triennio di validità della stessa, l'effetto di

tale sospensione sarà solo quello di impedire all'impresa di partecipare alle gare e non quello di far venir meno l'efficacia dell'attestazione stessa;

- nel caso di attestazione rilasciata da una SOA che successivamente decada dall'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione il potere/dovere come sopra specificato si trasferisce in capo alla nuova SOA alla quale l'impresa si è rivolta con conseguente obbligo della stessa di compiere le verifiche di cui all'art. 40, comma 9-ter, del Codice.

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppe Brienza

---

## **Allegati**

### COMUNICAZIONE-TIPO

Raccomandata a.r. / P.E.C.

Anticipata via fax n.

(solo se inviata con raccomandata a.r.)

Al Legale Rappresentante

dell'impresa

Via

località

Raccomandata a.r. / P.E.C. dell'eventuale controinteressato

Anticipata via fax n.

(solo se inviata con raccomandata a.r.)

Al Legale Rappresentante

dell'impresa

Via

località

Raccomandata a.r. / P.E.C.

Anticipata via fax n.

(solo se inviata con raccomandata a.r.)

Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Via di Ripetta, 246

00186 Roma

Luogo, data

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento ex art. 40, comma 9-ter, del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il contratto di attestazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulato con l'impresa \_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_\_\_)

Premesso che, in esecuzione dei controlli previsti dall'art. 40, comma 9-ter, del D.Lgs. 163/2006, / oppure a seguito di segnalazione effettuata da \_\_\_\_\_ (*indicare soggetto che ha effettuato la segnalazione se conosciuto oppure AVCP*), questa Società con riferimento all'attestazione di qualificazione indicata in oggetto ha accertato l'insussistenza / oppure il venir meno del requisito di cui all'art. \_\_\_\_\_ (*indicare in maniera precisa la previsione normativa che stabilisce il requisito; ad esempio, nel caso di intervenuta dichiarazione di fallimento, art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006*) necessario ai fini del rilascio e del mantenimento di validità dell'attestazione medesima;

**si comunica**

l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio e del mantenimento di validità dell'attestazione di qualificazione indicata in oggetto previsto dall'art. 40, comma 9-ter, del D.Lgs. 163/2006.

*Eventuale:* si invita la S.V. a far pervenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente raccomandata a.r. / P.E.C. la seguente documentazione (*specificare*).

Con riferimento al procedimento di cui sopra si informa altresì la S.V. che:

a) l'Ufficio e il Responsabile del Procedimento sono: \_\_\_\_\_ SOA S.p.A. con sede in \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_;

b) la S.V. ha facoltà di inviare deduzioni e/o memorie in merito all'oggetto della verifica entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente raccomandata a.r. / P.E.C.

Distinti saluti.

SOA  
Legale Rappresentante